Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 marzo 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131.

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Assicurazione di crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavori all'estero.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere ed a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione, da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purchè facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonchè dei pagamenti contrattualmente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;

b) la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura o la prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;

c) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8) dell'articolo 5;

d) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera *a*), relativamente ai rischi d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;

e) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel contratto di fornitura, relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;

f) la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter concorrere ad aste ed appalti indetti da Stati od enti esteri, relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1:

a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese nazionali concedono per l'esecuzione di lavoro all'estero, di studi e di progettazioni, nonchè la garanzia relativa ad ogni altra somma inerente all'oggetto del contratto o spettante contrattualmente alle imprese, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 9) dell'articolo 5;

b) la garanzia relativa all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali in ordine ai costi sostenuti per lo studio e la progettazione, per le attrezzature ed i macchinari destinati all'allestimento dei cantieri anche se di provenienza estera quando il loro impiego sia richiesto da esigenze tecniche o dalla espressa richiesta del committente estero, e per l'esecuzione di lavori compresi quelli provvisionali, relativamente ai rischi indicati al n. 4) dell'articolo 5;

c) la garanzia relativa alle attrezzature, ai macchinari, all'allestimento dei cantieri ed alle opere provvisionali, relativamente al rischio indicato al n. 8) dell'articolo 5;

d) la garanzia, nei casi in cui venga convenuta nel contratto la clausola di « prezzo fisso », relativamente al rischio indicato al n. 7) dell'articolo 5;

e) la garanzia dei crediti, a medio termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per le operazioni previste nella precedente lettera *a*), relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.

Art. 3.

La garanzia assicurativa, nel caso di lavori all'estero, può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori all'estero sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana alle imprese aventi sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Art. 4.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonchè dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7.

Art. 5.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*) e *f*), e dell'articolo 2, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

3) moratoria generale di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo oppure impossibilità di dare esecuzione al contratto sia a causa del verificarsi degli eventi di cui ai predetti numeri 1), 2) e 3) sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano o di atti o fatti del Governo del Paese del committente o di Paese terzo, sia a causa di atto unilaterale ed arbitrario di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato od un ente pubblico;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta, in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6) mancato pagamento per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando committente sia uno Stato, ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

7) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori;

8) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti ai precedenti numeri 1) e 2), requisizione, confisca o rifiuto di autorizzazione alla riesportazione dei prodotti costituiti in deposito ovvero delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e degli impianti di cantiere, nonchè rifiuto di autorizzazione alla rimozione nel caso di esecuzione di lavori all'estero;

9) mancata o ritardata restituzione delle cauzioni, delle garanzie, delle trattenute o dei depositi di somme, effettuati per poter concorrere ad aste ed appalti, ovvero ai fini dell'esecuzione del contratto, per cause non dipendenti da inadempimenti contrattuali dell'assicurato.

La copertura del rischio di cui ai precedenti numeri 4) e 8) può essere concessa anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'operatore italiano abbia dato inizio all'esecuzione del contratto.

Art. 6.

Nel caso che si verifichi uno degli eventi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 possono essere concordate tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'assicurato la risoluzione del contratto, l'interruzione o la prosecuzione della fornitura o dei lavori, degli studi e delle progettazioni, previa determinazione della misura dell'indennizzo da pagare all'assicurato.

Art. 7.

Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma della lettera *d*) dell'articolo 1, della lettera *e*) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:

1) per l'insolvenza di diritto:

a) dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata;

oppure

b) dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;

2) per l'insolvenza di fatto:

a) dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;

oppure

b) dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore è tale che un pagamento anche parziale è improbabile e che una esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, può prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere;

oppure

c) in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale.

TITOLO II
Crediti finanziari - Assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Art. 8.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere in assicurazione o in riassicurazione, come previstò dall'articolo 1, la garanzia dei crediti di carattere finanziario, per capitale e interessi, che gli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono a Stati, a banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, relativamente ai rischi contemplati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5 ed all'articolo 7, semprechè detti crediti siano destinati ad uno dei seguenti scopi:

a) finanziamento di esportazioni italiane o di attività a queste collegate;

b) finanziamento dell'esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero da parte di imprese nazionali;

c) contributo al miglioramento della situazione economica o monetaria del Paese beneficiario.

Art. 9.

Nei casi in cui i crediti previsti all'articolo 8 vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, ente o impresa estera beneficiaria del credito, l'assicurazione contratta dagli Istituti finanziari garantisce i titoli, in tal modo emessi od acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

Art. 10.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6) dell'articolo 5, il mancato pagamento va riferito: *a*) allo Stato o ente pubblico estero, che abbia ricevuto il finanziamento oppure che abbia emesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, i titoli obbligazionari; *b*) all'ente o impresa privati che abbiano ricevuto il finanziamento o emesso i titoli, purchè il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato.

Per le garanzie di cui al precedente articolo 8, il Comitato di cui all'articolo 24 potrà autorizzare il pagamento frazionato dei premi di assicurazione, calcolati in ragione di anno, in modo che le rate di premio siano rapportate agli interessi dovuti dal debitore estero.

Art. 11.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato — oltre a quanto previsto dall'articolo 16 — ad assumere, da solo o in consorzio, dagli Istituti od Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, i titoli relativi ai crediti derivanti agli stessi dai finanziamenti di cui all'articolo 8, nonchè a concedere sui medesimi anticipazioni o riporti agli istituti stessi, con l'osservanza — in tali ultime ipotesi — delle norme di cui all'articolo 18.

Il Mediocredito centrale è, altresì, autorizzato a compiere dette operazioni anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli Istituti od Aziende di credito avanti previsti, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti Istituti od Aziende in dipendenza dei finanziamenti di cui al precedente articolo 8;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli Istituti od Aziende di credito predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi del precedente articolo 8.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 12.

Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati.

Per le operazioni previste al comma precedente può essere autorizzata anche la corresponsione di contributi agli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito italiani stessi.

Alle operazioni di cui al primo comma si estendono le disposizioni previste per le operazioni di cui all'articolo 8.

Art. 13.

I titoli di credito comunque emessi a fronte delle operazioni di cui agli articoli 8 e 12 sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 14.

Gli stanziamenti già autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonchè quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi, saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui all'articolo 8 e al secondo comma del precedente articolo 12.

I rapporti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale, inerenti alla gestione dei fondi di cui sopra, saranno disciplinati con apposite convenzioni.

Art. 15.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere, in assicurazione o in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti a breve termine che gli Istituti od Aziende di credito concedono a banche estere, purchè detti crediti siano strettamente legati ad esportazioni di merci italiane destinate al Paese beneficiario del credito, nonchè delle conferme di apertura di credito, disposte da Istituti od Aziende di credito, per il pagamento di esportazioni di prodotti italiani relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5.

TITOLO III

Finanziamento dei crediti a medio termine relativi alla esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero.

Art. 16.

Il Mediocredito centrale compie, con gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie relative a crediti nascenti da esportazioni di merci e servizi e da esecuzione di lavori all'estero, previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti Istituti ed Aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli Istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Art. 17.

Le operazioni di cui all'articolo 16 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordato dagli operatori nazionali ai committenti esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli operatori nazionali ai committenti esteri è calcolata con le stesse modalità che saranno fissate per la durata delle garanzie con i decreti di cui all'articolo 27 della presente legge.

Art. 18.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli Istituti e le Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno, comunque, partecipare al finanziamento delle operazioni assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

I risconti e le anticipazioni di cui al presente articolo sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera, si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti e anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito centrale è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per la operazione di risconto o anticipazione.

Art. 19.

Il Mediocredito centrale provvederà alle operazioni finanziarie di cui agli articoli 11 e 16 della presente legge a valere sui fondi previsti dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 619.

Il Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire italiane 30 miliardi, mediante trasferimento allo stesso fondo di egual somma, tratta dalla dotazione di lire italiane 35 miliardi prevista dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In applicazione delle disposizioni del comma precedente, il Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635, verserà al bilancio dell'entrata dello Stato la somma di lire italiane 20 miliardi. Corrispondentemente, la stessa somma sarà versata al Mediocredito centrale, in aumento del proprio Fondo di dotazione.

La somma di 10 miliardi di lire che, a norma della disposizione del secondo comma dell'articolo 25 della stessa legge n. 635 del 5 luglio 1961, dovrebbe essere versata al Fondo autonomo predetto, quale completamento della dotazione, sarà corrisposta al Mediocredito centrale, nell'esercizio 1967, a completamento dell'aumento stabilito dal secondo comma del presente articolo.

Art. 20.

Il Mediocredito centrale può effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, numero 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Art. 21.

Allo scopo di contribuire a coprire la diffferenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma degli articoli 11 e 16 dal Mediocredito centrale ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 20, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito centrale con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge un contributo pari all'1,50 per cento calcolato annualmente sull'importo residuale delle operazioni predette, nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito centrale.

Art. 22.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni

Art. 23.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni terrà una gestione separata e distinta, suddivisa in assicurazione ed in riassicurazione, per i rischi contemplati nella presente legge.

Art. 24.

Alla gestione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante del Mediocredito centrale.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, un rappresentante della Confederazione generale dell'industria, un rappresentante della Confederazione generale del commercio ed altre persone esperte nelle singole materie di discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Con le stesse norme sono nominati il presidente ed il vice-presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7;

c) alla dichiarazione del sinistro ed alla determinazione dell'importo dell'indennizzo;

nonchè a quanto risulti utile al buon andamento della gestione.

Al fine di garantire il necessario coordinamento, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie, previsto dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, dovrà essere predisposto dal Mediocredito centrale entro il 30 ottobre di ogni anno per il successivo anno finanziario, e sarà approvato, entro il successivo 30 novembre, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Comitato di cui al presente articolo.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato e concedere una promessa di garanzia.

Il Comitato può concedere una garanzia o promessa di garanzia, mediante emissione di polizza globale di assicurazione per il complesso degli affari che le imprese esportatrici realizzino su uno o più mercati esteri.

Il Comitato può affidare ad un sottocomitato, costituito nel proprio seno e presieduto dal vice-presidente, l'esame preliminare degli argomenti di sua spettanza e, in via temporanea o per specifiche questioni, può demandare allo stesso sottocomitato la relativa delibera.

Il Comitato può affidare, altresì, ad un apposito gruppo l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore.

Nei casi in cui sia necessario adottare una procedura di urgenza, all'assunzione dei rischi prevista alla lettera *b*) del precedente quinto comma, il Comitato potrà provvedere in adunanza a composizione ridotta, convocata dal presidente o dal vice-presidente, alla quale partecipino i rappresentanti dei Ministeri nominati nel penultimo comma del presente articolo.

Con la stessa procedura di urgenza, potranno essere decise dal Comitato in composizione ridotta questioni riguardanti operazioni soggette alla procedura di consultazione preventiva tra gli organismi assicuratori della Comunità economica europea o tra altri organismi internazionali.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice-presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, divenute esecutive ai termini dell'articolo 25, sono definitive.

Art. 25.

Le deliberazioni prese ai sensi dell'articolo 24 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi 10 giorni dalla loro ricezione, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero. Tale termine è ridotto a 3 giorni non festivi per le deliberazioni riguardanti la riassicurazione.

Art. 26.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, provvede alla istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione.

Per l'assolvimento di questi compiti è istituita presso l'Istituto nazionale per il commercio estero una apposita segreteria tecnica del Comitato alla quale il Ministero del commercio con l'estero fornisce la necessaria collaborazione dei propri uffici.

Art. 27.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonchè la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei titoli I e II della presente legge.

Art. 28.

Le garanzie di cui all'articolo 1, lettere *a*), *d*) ed *f*), all'articolo 2, lettere *a*) ed *e*), all'articolo 4, all'articolo 8, all'articolo 12 ed all'articolo 15 sono concesse nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

Le garanzie di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) dell'articolo 1 e alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2 sono concesse in lire italiane.

Per le garanzie espresse in valuta estera i premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 29.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo lo assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore estero, dopo la data del

pagamento dell'indennizzo stesso, a causa della operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anzichè dello scoperto obbligatorio sull'intero credito.

Art. 30.

Il Ministero del tesoro e il Ministero del commercio con l'estero sono autorizzati a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero apposite convenzioni disciplinanti i rapporti reciproci insorgenti dall'applicazione della presente legge.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato dal Ministero del tesoro a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con Istituti italiani operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.

I premi riscossi sono versati in un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per garanzie concesse a norma della legge 5 luglio 1961, n. 635.

I premi riscossi saranno destinati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 24, al pagamento degli indennizzi previsti dalla presente legge, al pagamento delle spese previste dalle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, nonchè all'incremento annuale della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32.

Art. 31.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti dell'assicuratore soltanto se gli siano stati comunicati.

TITOLO V.

Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale.

Art. 32.

Presso il Mediocredito centrale è istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita:

a) dalla somma di 5 miliardi di lire residuati in applicazione del secondo comma del precedente articolo 19, dal conferimento dei 35 miliardi di lire già previsti dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

b) dai versamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 30;

c) dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 29.

In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Fondo, il Mediocredito centrale può essere autorizzato ad effettuare anticipazioni e ad emettere obbligazioni per il Fondo, dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Gli oneri per l'emissione degli eventuali prestiti obbligazionari previsti dal comma precedente ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

In caso di insufficienza di fondi del Mediocredito centrale per le esigenze del finanziamento di operazioni di esportazione il Fondo autonomo può essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, ad effettuare anticipazioni allo stesso Mediocredito centrale.

Art. 33.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 24 la cui composizione è ridotta come appresso:

il presidente o il vice-presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante del Mediocredito centrale;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 34.

A tutti gli atti ed operazioni effettuate dal Mediocredito centrale, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 40 e 41 della presente legge.

Art. 35.

I rapporti, nascenti dalle operazioni che il Mediocredito centrale compie in relazione all'attività del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre, sentito il Comitato di cui all'articolo 33, all'approvazione del Ministro per il tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro per il tesoro.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 36.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e II della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

Qualora, al termine di ciascun anno finanziario, l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte

fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie che si estinguono nello stesso anno in cui sono state assunte non viene computato ai fini dell'utilizzo delle disponibilità per l'anno medesimo e può, quindi, essere riutilizzato nel corso dell'anno stesso.

Art. 37.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 23 della presente legge, gli utili e le perdite, ivi compresi quelli del Fondo autonomo di cui all'articolo 32, saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

Art. 38.

Le somme costituite dai versamenti di cui agli articoli 15 e 19 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, all'articolo 36 della legge 5 luglio 1961, n. 635, esistenti in Tesoreria, al 30 giugno 1966, per lire 1.609.772.250 sul conto corrente infruttifero denominato « Fondo garanzia per far fronte ad eventuali perdite di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 » sono versate al bilancio entrate dello Stato.

Art. 39.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

Art. 40.

I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 4, 8, 12 e 15 sulle eccedenze da esse assicurate al disopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 24.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonchè dalla formalità della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

Art. 41.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono estesi anche agli effetti cambiari, ed equivalenti titoli esteri, emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di operatori nazionali, quando vengano utilizzati per operazioni di finanziamento nell'ambito della presente legge e quale che sia la durata delle operazioni e degli effetti cambiari.

I titoli anzidetti, qualora non vengano originariamente utilizzati per gli scopi avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; l'integrazione è dovuta anche nel caso in cui i titoli utilizzati nell'ambito della presente legge siano ulteriormente negoziati dall'esportatore, salva la ipotesi di girata per l'incasso. Dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli Istituti ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 42.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito centrale di effettuare le operazioni di cui agli articoli 11 e 16, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 43.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, della legge 5 luglio 1961, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — TOLLOY — FANFANI — PIERACCINI — COLOMBO — PRETI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale - costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila - incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 3, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere, sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24750, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 104, col quale venne costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visti i decreti ministeriali 8 gennaio 1960, n. 125; 21 giugno 1960, n. 9744; 26 luglio 1960, n. 11031; 29 marzo 1962, n. 5161, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 18 febbraio 1960, registro n. 9, foglio n. 105; il 5 agosto 1960, registro n. 43, foglio n. 73; il 3 settembre 1960, registro n. 77, foglio n. 316 e l'8 ottobre 1962, registro n. 37, foglio n. 104, con i quali è stata aggiornata la composizione della Commissione di che trattasi.

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1965, n. 7002, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1965, registro n. 17, foglio n. 389, col il quale è stato chiamato a far parte della già citata Commissione il dott. ing. Visconti Marchetti, all'epoca ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Pescara;

Considerato che il predetto ingegnere Visconti Marchetti è stato recentemente collocato a riposo e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione di che trattasi;

Vista la nota 26 ottobre 1966, n. A.G./2607, con la quale il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali ha designato, in sostituzione del dott. ing. Visconti Marchetti, già ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Pescara collocato a riposo, il dott. ing. Angelo Velli, ingegnere capo reggente l'Ufficio tecnico erariale di L'Aquila;

Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1966, n. 4899, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro numero 15, foglio n. 180 e 28 novembre 1966, n. 15634, in corso di perfezionamento con i quali la composizione della Commissione in parola è stata ulteriormente aggiornata;

Vista la legge 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Angelo Velli, ingegnere capo reggente lo Ufficio tecnico erariale di L'Aquila, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse istituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di L'Aquila in sostituzione del dott. ing. Visconti Marchetti, recentemente collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor ing. Angelo Velli un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 dell'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Roma, addì 29 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1966
Registro n. 25, *foglio n.* 117

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Taranto, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che dispone l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali posteriori al 31 agosto 1965;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Bari;

Decreta:

Per la provincia di Taranto si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Castellaneta, per le località Pentinelle, Monte Camplo, San Domenico, Tre Stalloni, Le Grotte, Parco delle Monache, S. Stefano, Ferrandone, Marico, Marichetto, Pezza Santoro, Rene S. Matteo, Giacoia, Montemurro, Gigante, La Varola, Santa Margherita, Bolzanello, Pagliarone, Giordano-Maggiorella, Maggiorella, Musciarello, Sparachiazza, Cappella Civile, Grognolo, Olivetello, Vado Cannello, Specchia, Vito Donato, Bellacienzo, Gaudella Monsignore, Scarano, Speziale, Brigadiere, Meledandri, Lama delle Noci, Macine, Parco Santa Chiara, Canalecchia, Ferre Nuove, Monache, Lama, Masseria Tafuri, Polvizzo, Lama della Matria, La Matrice, Oliveto Ferre, Ferre Vecchie, Lamano, Sterpine, Gaudella, Gaudella Piccola, Canale S. Angelo, Papatonno, Rizzo, San Bartolomeo, D'Anela, San Mamo, Cola Vanna, Masseria Magliari, Magliari, Sgobba, Todisco, Scapati, Orsanese Scapati, Orsanese Filippo Picaro, Orsanese, Masseria Festa, Tartarette, Cacarella, Carella, Chiulli, Bufalaria, Fattizzone, Matinelle, Lago d'Anice, Perrone, Perrone d'Avanti, Dieci, Masseria Carabella, Acqua Salsa, Coste Cario, Ponte, Cannello, Frisini, Sergella, San Francesco, Mandotta, Torre Monte Camplo, Monterotondo, Guattin, Parco di Buoi, Spallone, Macchie Santo Stefano, Le Macchie, Macchia, Salzara, Sarranuda, Cozzo, Fontanelle, Votano, Pecorello, Mater Cristi, Assunta, Santa Lucia;

comune di Ginosa, per le località Mandorleto Rita, Cacciata Levante, Uliveto Grande, Orsanese, Monte d'Oro, Stornara, La Padula, Marina, Lago d'Anice, Rossetti, Rosetta, Pizziferro, Galaso, Valle Cupa, Fiumicello, Parco del Fiumicello, Le Porticelle, Roccavetere, Torre Archita, Pezza del Cancello, Pantanieddu, Masseria Pipariello, Rita, Bosco Rita, Lama di Pozzo, Lago Lungo;

comune di Manduria, per le località Lella, Padulone;

comune di Martina Franca, per le località Correggia, Signorangelo, Sciummo, Staffone, Volpe, Masciulli, Papoleto, Maranna, Colucci, Maccarone, Pisciacalza, Monaca, Zippi, Zippitiello, Acquarulo, Masella, Recchione, Papadomenico, Carpini, Ospedale, Carvalò, Sciuco, S. Domenico, Vannelle, Lentini, Monte, Venturizzo, Presidente, Monte Pelusiello, Monte Fascillo, Peppuccio, Ruzzolo;

comune di Palagianello, per le località Santa Colomba, Serrapizzuta, Parco di Stalla, Vigna Deserta, Cicciotti, Petrosa, Pecorelle, Torreta, Canalone, Difesella, Fontana del Fico;

comune di Palagiano, per le località Calzo, Vallone, Lenne, Lama di Lenne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3225)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Treviso, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera c), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Treviso si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Meduna di Livenza, Ponte di Piave, Portobuffolé, Salgareda, Zenson di Piave;

comune di Cessalto, per le località Bosco S. Marco, Campiquarantasette, S. Maria di Campagna, Cal Storta, Cal Storta Vecchia, Via Dosa;

comune di Chiarano, per le località Fossalta Maggiore, Tabacchi, Bidoggia, Carbonere Nuove, Commissarie;

comune di Cimadolmo, per le località Grave di Papadopoli, Gravette;

comune di Fontanelle, per le località Lutrano, Fontanellette, Saccon di Lia, Levade;

comune di Gorgo al Monticano, per le località Sala di Sopra, Navolé, Croce, Gorgo dei Molini, e le località confinanti col centro abitato del capoluogo;

comune di Mansué, per le località Basalghelle, Castella, Vizze, Rigole, Prateria Gai, Fossabiubba, Tessere, Tremeacque e le località confinanti col centro abitato del capoluogo;

comune di Motta di Livenza, per le località S. Giovanni, Il Moletto, S. Antonino, Riva di Monticano, Lorenzaga, Palù di Motta e le località confinanti col centro abitato del capoluogo;

comune di Oderzo, per le località Rustignè, Piavon, Fratta, Faé, Masotti, Sgardoleri, Postumia di Camino;

comune di Ormelle, per la località Grave di Roncadelle;

comune di Breda di Piave, per le località S. Bartolomeo, Saletto;

comune di Maserada sul Piave, per le località Candelù, Salettuol, Grave di Maserada;

comune di Monastier di Treviso, per le località Pralungo, S. Pietro Novello e la località omonima al capoluogo;

comune di Roncade, per le località Ca' Tron, Musestre, S. Giacomo, Bagaggiolo;

comune di San Biagio di Callalta, per le località Fagaré, S. Andrea Barbarana, Rovaré, Cavrié;

comune di Crocetta del Montello, per le località Rivasecca, Rivette, Grave di Ciano;

comune di Nervesa della Battaglia, per le località Santa Croce, Casa Campagnole, Priula;

comune di Pederobba, frazione Onigo per le località Cementi Piave, Rive, Covolo Nord;

comune di Segusino, per le località Ariù, Grave;

comune di Valdobbiadene, per le località Settolo Alto, Settolo Basso, Bigolino;

comune di Vidor, per le località Setificio, Ponte Vidor;

comune di Gaiarine, per le località Campomolino, Albina, Calderano, Via Brugnera;

comune di Susegana, per la località Colfosco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3244)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che dispone l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali posteriori al 31 agosto 1965;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Napoli;

Decreta:

Per la provincia di Salerno si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Baronissi, Castiglione dei Genovesi, Cava de' Tirreni, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Altavilla Silentina, Serre, Eboli;

comune di Calvanico, per la località omonima e per le località Mezzine, Madonna di Loreto, Piedi, Calvagnolo;

comune di Casalvelino, per le località Isola, Foce, Padula, La Vigna, Pantano, Tempone, Tarallo, Culico;

comune di Ascea, per le località Scrifo, Zampini, Paino, Fratte, Limazzo, Patriarca;

comune di Fisciano, per le località Bolano, Gaiano, Sardine;

comune di Mercato San Severino, per le località Corticelle. Campo, Via Macello, Monticelli, S. Stefano, Fontana, Centesi;

comune di Montecorvino Pugliano, per le località S. Tecla, Feliceto, Castelpagano, Santesi;

comune di Nocera Inferiore, per le località Civalesi, Villa, Marichi, Durano, Mannara;

comune di Pagani, per le località Mannara, Filettino;

comune di Pontecagnano Faiano, per le località Faiano, Asa e per le località rivierasche del Picentino;

comune di San Marzano sul Sarno, per le località Acciara, Restinete;

comune di Vietri sul Mare, per le località Dragona, Benincasa, S. Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3227)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Padova, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Padova si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Pontelongo, per le località Fossa del Pan, Bassafonda, Zara;

comune di Polverara, per la località Isola d'Abbà;

comune di Codevigo, per il territorio in sinistra del Brenta escluso quello dei centri abitati di Conche, Cambroso, Castelcaro, S. Margherita, Le Pavariane;

comune di Arzergrande, per le località Da Zara, Criconia, Lazzaretto, Fossa del Pan, Caresin, Canton del Becco, Breda;

comune di Piove di Sacco, per il territorio a destra dello scolo Caprizza sino alle località Giordan, Montagnon, Le Giare, Bertani;

comune di Correzzola, per la località Idrovora IV Presa;

comune di Ospedaletto, per le località Lande, Giara, Giaretta, Valli, Arzarini, Gorghi, Ponticelli;

comune di Este, per le località Sostegno, Brancaiola, Valli, Boaria Battistella, Prà, Vedelaria, Brancaiola II;

comune di Noventa Padovana, per le località Ponte, Valli;

comune di Vigodarzere, per le località Ligonto, Tiso;

comune di San Giorgio in Bosco, per le località Persegara, Doro;

comune di Campo S. Martino, per le località Piano della Vittoria, Castellaro, Moja;

comune di Piazzola sul Brenta, per le località Vaccarino, Bortolozzo, Chiesa Vecchia, Zambelli, Biasio;

comune di Padova, per le località Camin, Granze;

comune di Curtarolo, per le località Tessara, S. Maria di Non, Pieve, Giarona, Schiavetta;

comune di Limena, per le località Tavello, Trieste, Zago, Bagnado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3242)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Udine, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana della Regione Friuli-Venezia-Giulia;

Decreta:

Per la provincia di Udine si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta, Artegna, Attimis, Bordano, Buia, Camino al Tagliamento, Carlino, Cassacco, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Codroipo, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Latisana, Lauco, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Magnano in Riviera, Maiano, Malborghetto Valbruna, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Paluzza, Paularo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarcento, Tarvisio, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3240)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Vicenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Vicenza si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Cismon del Grappa, per le località Primolano, Col San Marco, Vannini, Nicoletti, e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Valstagna, per le località Tovi, Oliero di Sotto, Oliero di Sopra, Londa, Lora, Mori, Mezzorigo,

Ponte Subbiolo, Ronco Bello, San Gaetano, Sasso S. Stefano, Giaremodon, Valgadena, Costa, Pieretti, Barbamarco, Piovega e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Enego, per le località Montibeller, Strappazzon, Gianetto, Piovega di Sopra;

comune di San Nazario, per le località Bastianassi, S. Marino, Corte, Grottella, Rivalta, Pian dei Zocchi, Carpané, Madonna dell'Onda, Turri, Merlo, Sarzè, Lanari, Fontanazzo e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Solagna, per le località Fontanazzo, Mignano, Villa, Tava e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Campolongo sul Brenta, per le località Tovi, Pellizzari, Contarini, Zannini, Orlandi, Vialetti e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Bassano del Grappa, per le località Sasso, Rosso, Fietto, Campese, Santa Croce, Chiesa, Sanson, San Eusebio, Villa S. Giuseppe, Marchesane;

comune di Pove del Grappa, per le località Sega, Rea, Boschi, S. Bortolo;

comune di Bolzano Vicentino, per le località Cà Matte, Cà Pettinà, Cà Marchioron, Palazzone, Capparetti, Zaccaria, Strazzabosco, Capitello, Sperotto, Fontanone, Giaretta, Valente, Galdeman, Palazzo Boschetti, Viola, Pigato, Carpaneda, Palazzo Piovene e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Caldogno, per le località Boschi, Capovilla, Casa della Pontarella, Casa Rizzotto, Casa Amaglio, Cresile, Cà Bastare, Casa Basso, Quarello;

comune di Quinto Vicentino, per le località Locco, Maio, Campi Matti, Dal Pozzolo, Giaretta, Battistini, Casa Venturin, Casa Visentin, Casa Ometto, Ruffo Nuovo, Ruffo Vecchio, Valproto e per le località confinanti col centro abitato del capoluogo;

comune di Torri Quartesolo, per le località Riello, Marola, Piantavigna, Zocca, Trivella, Lazzaretto, Colombara, Lerino, Caseificio, Casello;

comune di Vicenza, per le località Casale, Campedello, La Pergoletta, Casa Boschetti, Pigatti, Cà Tosate, Il Corso, Cimitero di Casale, Santa Croce Bigolina, Longara;

comune di Dueville, per le località Casa Bassan, Due ponti, Casa Cuarello, Chiesa di Vivaro, Peschiera, Bertorelle;

comune di Villaverla, per le località Novoledo, Altissimi, Verlata, Livenza, Fosse;

comune di Marano Vicentino, per le località Timonchio, Proie, Braglio, nonchè territorio di confluenza del Timonchio col Leogra;

comune di Zanè per la località Pontare;

comune di Zugliano, per le località Zicche, Barcaroli, Campagnola;

comune di Lugo Vicentino, per le località Canale, Sera, Cartiera, Casara;

comune di Fara Vicentino, per le località Gnata, Isola, Tretti;

comune di Calvene, per le località Case Rosse, Astico;

comune di Chiuppano, per le località Rozzola, Cason Trebbia;

comune di Caltrano, per le località Maglio, Beghetto, Ponte di Caltrano;

comune di Cogollo del Cengio, per le località Boiadori, Buse, Fosse, Ampuri;

comune di Velo d'Astico, per le località Brustolè, Draghi, Pasin, Seghe, Sega Nuova, Brunello, S. Giorgio;

comune di Arsiero, per le località Crisci, Maglio, Pria, Ravari, Barco, Santa Maria, Grotte, Cornolò, Castana, Val di Ferro, Valle Rio Freddo;

comune di Posina, per le località Griso, Doppio, Lissa di dentro, Ganna, Beber, Cervi, Ronzi, Axe, Prà, Posina, Molesini, Collo, Ressi, Main, Rotonda, Maraschini, Fusine, Zanchi, Casetta;

comune di Laghi, per le località Vanzi, Molini, Lorenzi, Menara, Lunardelli, Zovari e per la località omonima al capoluogo;

comune di Valdastico, per le località Contrà Sella, Molini, Casotto, La Campagna, S. Pietro, Valpegara, Righele, Solie, Cerati, Forni, Settecà, Pedescala, Valdassa, Barcarola;

comune di Pedemonte, per le località Carotte, Ciechi, Longhi, Scalzeri, Valle Nera;

comune di Lastebasse, per le località Busatti, Giaconi, Contrada Pom, Contrada Snideri, Posta, Tamborinari, Maso, Moretti e per la località omonima al capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3246)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Forlì, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Forlì si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Bertinoro, per la località Para;

comune di Cesena, per le località Martorano, Pieve Sestina, Ponte Scolle, S. Anna;

comune di Forlì, per le località Romiti, S. Martino in Strada, Vecchiazzano, Ronco, Villafranca, Villa Selva, Villanova, S. Varano, Coriano, S. Lorenzo in Noceto, Bagnolo, Cava, Ravaldino, Magliano, Pieve Acquedotto;

comune di Forlimpopoli, per le località S. Ruffillo, Selbagnone;

comune di Meldola, per le località S. Lorenzo, Castelnuovo, Grotta, Passo del Vico, Molino Rimbocca, S. Francesco, Gualdo;

comune di Predappio, per le località Fiumana, Signolo, S. Marina, Monte Colombo, Sassetti, Sode, Tontola, S. Cassiano, Schiedo, S. Savino, Predappio Alta, Baccanello e per la località omonima del capoluogo;

comune di Roncofreddo, per la località Gualdo;

comune di Verghereto, per le località Trappole, Nasseto, Castelpriore, Pereto, Mazzi, Molino del Para, Capanne, Para, Alfero, S. Alessio, Poggio di Nasseto, Fardini, Donicilio, Castellane, Ville di Montecoronaro, Montione, La Strada, Montecoronaro, I Prati, Le Balze, Valogna, Corneto, Ville di Corneto;

comune di Bagno di Romagna, per le località Montegranelli, S. Silvestro, S. Piero, Paganico, Fonte Abate, Saiaccio, Valbiano, Ruscello, Pezzuolo, Valbona, Poggio la Lastra, Selvapiana, Castellina, Crocesanta, Rasciano, Vigne, Ridracoli, Carnaio, Trino, Ospedaletto, S. Uberto;

comune di Sarsina, per le località S. Martino, Montriolo, Serra, Ranchio, Via Piana, Petrella, Rullato, Ponte, Tibina, Chiusa, Montalto, Coreste, Quarto, Lagaccio, Molinello, Pagno, Massa, Ca' del Fabbro, La Tomba, Bucchio;

comune di Civitella di Romagna, per le località Nespoli, Cusercoli, S. Giovanni, Collina, Celletta, Civorio, Chiantra, Tracollina, S. Martino in Varolo, Voltre, Pittarola, Bonalda, Giaggiolo, Pian di Spino, Cigno, Montevecchio;

comune di Mercato Saraceno, per le località Montecastello, Tezzo, Graffieto, Serra, Montegelli, Ca' Serra, Madonna della Neve, Serre di Piavola, Cà di Ladino, Ansa, Sassignolo, Montesorbo, Ciola, Musella;

comune di Sogliano al Rubicone, per le località Savignano di Rigo, Burtano, Rio Maggio, Rontagnano, Montetiffi, Massamanente, Montebello, Strigara, Sogliano, Figareto, Montepetra;

comune di Santa Sofia, per la località omonima e per le località Isola, Biserno, Gorgozzo, Collina di Pondo, Saviana, Rio Sassi, Corniolo, Raggio, Dispettosa, Camposonaldo, Gorgomaggio, Celle, Cabelli, Lago di Corniolo, Berleta, Riforno, Ca' Bandita, Gamberlisco, Spinello, Rio Pondo, Cella, Rio Raggio;

comune di Galeata, per le località Mercatale, Vallucciola;

comune di Premilcuore, per la località omonima e per le località Fantella, Pianelli, Fiumicello, Petriccio, Montalto, Ponte Nuovo, Molinetto, Castel dell'Alpe, Farfareta, S. Maria;

comune di Rocca S. Casciano, per le località Villa Calabri, S. Donnino, Villa Renosa, Calboli, Casanova, Ridaccio, Sassello;

comune di Tredozio, per le località S. Maria in Castello, S. Giorgio, Ottignana, S. Valentino, Cesata, Acerreta, Tramazzo Zimera, I Monti, Falcone;

comune di Dovadola, per la località omonima e per le località Burrone, Molinello, Villa Piera, S. Ruffillo, Badia, S. Martino in Avello, S. Stefano in Bosco;

comune di Portico e San Benedetto, per le località Bocconi e S. Benedetto;

comune di Torriana, per la località omonima;

comune di Modigliana, per le località Lago, Settimano, S. Reparata, Trebbio, Ibola, Cappuccini, Castagnara, S. Martino in Monte, Torre Cepporano, Samoggia, Rio Rivagotto, Rio Paglia, Risanello, Zappagrano, Pappone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3230)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Venezia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Venezia si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Musile di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, Quarto d'Altino, Caorle, Chioggia, Campagna Lupia, San Donà di Piave, Venezia, Concordia Sagittaria, Eraclea, Campolongo Maggiore, Portogruaro, Vigonovo, Fossò, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Li-

venza, Annone Veneto, Pramaggiore, Noventa di Piave, Jesolo, Ceggia, Torre di Mosto, Mira, Gruaro, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Marcon, Cavarzere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3243)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rovigo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Rovigo si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Porto Tolle, per le località Gnocca, Donzella, Ca' Farsetti, Ca' Tiepolo, Fraterna, Ca' Mello, Tolle, Ca' Dolfin, Giarette, Scardovari, Bonelli, Forti Maddalena, Pellestrina, La Batteria;

comune di Rosolina, per le località Fossone, Portesine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3241)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere dei comuni di Abetone, Cutignano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data 1° luglio 1965.

Roma, addì 28 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

Salari medi mensili per il personale non impiegatizio degli alberghi, pensioni e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio.

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categoria di esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª-4ª categoria e locande
Alta stagione: luglio, agosto			
1ª categoria .	74.000	71.500	—
2ª categoria .	63.000	61.500	54.000
3ª categoria .	57.000	50.500	41.500
Media stagione: gennaio, febbraio e marzo			
1ª categoria .	63.500	50.500	—
2ª categoria .	49.500	42.500	40.500
3ª categoria .	47.500	35.500	33.500
Bassa stagione: aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre			
1ª categoria	54.500	49.500	—
2ª categoria	41.000	40.000	38.000
3ª categoria	33.500	30.000	32.000

N.B. — *a*) La presente tabella non si applica ai dipendenti con qualifica impiegatizia;

b) Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi dei ratei relativi alla gratifica natalizia e quattordicesima mensilità nonchè del valore per vitto e alloggio.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(3267)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - F.A.T.A., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - F.A.T.A., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa in vigore e di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, alcuni tassi di premio relativi a una tariffa in vigore e due opzioni a scadenza, presentati dalla Società Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - F.A.T.A., con sede in Roma:

Tariffa n. 45, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo descrescente del 3,50 % dal secondo anno, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 46, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga con capitalizzazione delle decrescenze;

Tariffa n. 51, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dello assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1962);

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in un'assicurazione a vita intera;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto, in una rendita vitalizia, certa per i primi dieci anni.

Roma, addì 13 marzo 1967

Il Ministro: Andreotti

(3184)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 marzo 1967.

Divieto di importazione degli equidi ai fini della profilassi della peste equina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 20 agosto 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 15 settembre 1960, concernente norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste equina;

Considerata la diffusione della peste equina nel Nord Africa e nella Penisola Iberica;

Ritenuto necessario ed urgente adottare misure di polizia veterinaria per impedire l'introduzione della predetta infezione nel territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Sono vietati l'importazione ed il transito nel territorio della Repubblica Italiana:

a) degli equidi provenienti dall'Asia, dall'Africa, da Malta, da Cipro e dalla Penisola Iberica;

b) dei relativi prodotti ed avanzi che non siano allo stato di secchezza o nelle condizioni stabilite nell'art. 56 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 2.

In deroga ai divieti stabiliti nel precedente art. 1 possono essere autorizzati eccezionalmente, su domanda degli interessati, l'importazione ed il transito di equidi e dei relativi prodotti ed avanzi originari di territori di Paesi indicati nell'art. 1 indenni da peste equina, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie che di volta in volta saranno dettate.

Art. 3.

L'autorizzazione preventiva del Ministero della sanità per l'importazione degli equini è estesa anche ai cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippicosportive.

Art. 4.

L'ordinanza ministeriale 20 agosto 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 15 settembre 1960, è revocata.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 25 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3368)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 marzo 1967.

Norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 27 marzo 1961, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 6 aprile 1961, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana;

Considerata la persistente diffusione della peste suina africana nel continente africano, in Portogallo ed in Spagna;

Ritenuto necessario adottare urgenti misure di polizia veterinaria atte a proteggere il territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione nella Repubblica Italiana dal continente africano e dalla Penisola Iberica:

a) dei suidi e delle loro carni, con la sola eccezione di quelle sterilizzate in scatola e dei grassi fusi. Detto divieto è esteso ai quantitativi di carni inferiori a 5 chilogrammi e dirette a qualsiasi titolo nel territorio nazionale;

b) dei prodotti ed avanzi della specie predetta che non siano nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del vigente regolamento di polizia veterinaria;

c) degli altri animali che possano costituire pericolo di contagio indiretto;

d) del fieno, della paglia e degli altri materiali ed oggetti possibili veicoli di contagio.

Art. 2.

E' vietato il transito:

a) attraverso il territorio nazionale dei suidi, delle relative carni, escluse quelle sterilizzate in scatola ed i grassi fusi, e degli altri animali possibili vettori di contagio provenienti dai Paesi di cui al precedente articolo 1;

b) attraverso i Paesi colpiti dal presente divieto dei suidi e delle relative carni destinate in Italia.

Art. 3.

E' vietato lo scarico dei residui di carni delle provviste di bordo nonchè degli avanzi dei pasti già preparati dalle navi e dagli aerei provenienti dal continente africano e dalla Penisola Iberica.

Ove ciò non sia possibile lo scarico dovrà essere autorizzato dal veterinario di porto o di aeroporto il quale impartirà di volta in volta le necessarie disposizioni per la distruzione, da effettuare nell'ambito del porto o aeroporto, dei residui e degli avanzi medesimi, esercitando la opportuna vigilanza sulle relative operazioni.

Art. 4.

Nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti è vietato scaricare dai carri ferroviari, dalle navi, dagli aerei e da qualsiasi mezzo di trasporto gli animali ed i prodotti nonchè i materiali indicati nel precedente art. 1, provenienti dal continente africano e dalla Penisola Iberica.

Il fieno e la paglia usati negli imballaggi dovranno essere convenientemente sterilizzati e scortati da un certificato sanitario dal quale risulti il procedimento di sterilizzazione impiegato; in caso contrario saranno distrutti mediante incenerimento secondo le modalità indicate nel precedente articolo 3.

Art. 5.

In deroga ai divieti stabiliti nei precedenti articoli 1, 2 e 4 possono essere autorizzati eccezionalmente, su domanda degli interessati, l'importazione ed il transito di animali vivi, di carni, di prodotti e di avanzi animali originari di territori dei Paesi indicati nell'art. 1 indenni da peste suina africana, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie che di volta in volta saranno dettate.

Art. 6.

L'ordinanza ministeriale 27 marzo 1961, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 6 aprile 1961, è abrogata.

Art. 7.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1967, il comune di Gravina di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 480.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3270)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1967, il comune di Marcianise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 346.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3309)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, il comune di Crecchio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.551.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3310)

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.208.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3311)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1967, il comune di Montebello di Bertona (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.991,260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3312)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in S. Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 febbraio 1967, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in S. Eufemia (Brescia), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1967.

(2946)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et Labor », con sede in Volturara Appula (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1967, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et Labor », con sede in Volturara Appula (Foggia), costituita per rogito Marano in data 30 giugno 1946, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Alfredo Bozzini.

(3065)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia lavoratori INA-Casa; con sede in Volta Bresciana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 febbraio 1967, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Soc. cooperativa edilizia lavoratori INA-Casa, con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1967.

(2947)

Proroga della gestione commissariale della Cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 febbraio 1967, la gestione commissariale della Società cooperativa agricola braccianti boari e mezzadri « Pace e Lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna), è stata prorogata fino al 30 giugno 1967.

(2948)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo e lavoro « Cooperativa dei lavoratori », con sede in Carife (Avellino), in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 marzo 1967, il dott. Angelo Giannelli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo e lavoro « Cooperativa dei lavoratori », con sede in Carife (Avellino), in sostituzione del sig. Felice Passaro, deceduto.

(3125)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 1796 del 28 febbraio 1967, l'avv. Guido Santi Cacopardo, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo, è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(2927)

Approvazione del piano di zona e del programma di fabbricazione del comune di Barberino di Mugello (Firenze)

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1967, n. 1943, sono stati approvati il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare ed il programma di fabbricazione del territorio del comune di Barberino di Mugello (Firenze).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3123)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « V Mostra-mercato degli animali di bassa corte, da pelliccia e da voliera - Sagra marchigiana del pollo - V Mostra-mercato del bestiame suino e bovino di razza marchigiana ». in Tolentino (Macerata).

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, con nota del 7 marzo 1967, n. 6599, ha comunicato che la « V Mostra-mercato degli animali di bassa corte, da pelliccia e da voliera - Sagra marchigiana del pollo - V Mostra mercato del bestiame suino e bovino di razza marchigiana » avrà luogo in Tolentino (Macerata) dal 2 al 4 giugno 1967 anzichè dal 4 al 7 maggio 1967, come precedentemente programmato.

(3308)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito in comune di Costigliole d'Asti.

Con decreto interministeriale n. 369 del 15 ebbraio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito in comune di Costigliole d'Asti, partita n. 2 del N.C.U., foglio n. 18, mappali numeri 38, 525, 526, 527, 528, della superficie complessiva di mq. 8.421.

(3209)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di ostetrica

La signora Ildegarda Bellucci, nata a Gubbio (Perugia) il 28 luglio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di ostetrica rilasciatole dalla Scuola di ostetricia dell'Università di Roma in data 22 agosto 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3264)

Vacanza della cattedra di « Geografia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di « Geografia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante traferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3343)

Vacanza della cattedra di « Geografia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Geografia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3344)

Vacanza della cattedra di « Zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di « Zoologia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3345)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia alle specie di selvaggina migratoria ed alla lepre comune nel territorio sito in agro di Francavilla Fontana (Brindisi).

Con decreto ministeriale 11 marzo 1967: Fino al 30 giugno 1971 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e uccellagione alle specie di selvaggina migratoria ed alla lepre comune, nel territorio sito in agro di Francavilla Fontana (prov. Brindisi) delimitato dai confini seguenti:

nord: dalla strada comunale « Bottari », dall'incrocio con la provinciale Francavilla-Ceglie sino al bivio per Masseria Monacelle;

nord-est: dalla strada provinciale Francavilla-Ceglie, dal km. 6,200 al km. 8,900;

sud-est: dalla strada comunale « Masseria Vizzo », dal ponte Pendinelle verso Cisterna Fragnone al bivio per Masseria Palmarino e sino all'incrocio con la provinciale Francavilla-Ceglie;

sud: dalla strada provinciale Francavilla-Villa Castelli, dal km. 0,800 al km. 5,200;

ovest: dalla strada comunale « Masseria Spadone-Casette Casalicchio » sino a Masseria Casalicchio;

nord-ovest: dalla strada comunale « Bottari-Poggio Monacelle » e dalla strada vicinale « Poggio Monacelle - Masseria Casalicchio ».

(3287)

Determinazione delle riduzioni del prezzo di intervento dell'olio d'oliva lampante con acidità superiore a 12°

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella riunione del 27 febbraio 1967, in applicazione dell'art. 3 del Regolamento C.E.E. 194/66, del 30 novembre 1966, che prevede tra l'altro la delega all'Organismo di intervento di fissare la riduzione di prezzo applicabile, nella campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1966-67, agli olii di oliva vergini lampanti, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è compreso tra oltre 12 e 16 grammi per cento grammi, ha deliberato di fissare la riduzione suddetta in 0,18 u. c. per ogni decimo di grado oltre 12°, fino a 14°, e in 0,22 u. c. per ogni decimo di grado oltre 14°, fino a 16°.

(3108)

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Alto Tanaro, con sede in Garessio (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 467 in data 6 marzo 1967, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana dell'Alto Tanaro, con sede in Garessio (Cuneo), deliberato dal commissario governativo del Consorzio suddetto in data 11 dicembre 1966.

(3208)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(Opera per la valorizzazione della Sila)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Taverna (Catanzaro), di complessivi ettari 40.22.10, espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951, n. 874, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 796.374 (lire settecentonovantaseimilatrecentosettantaquattro), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Per effetto dell'arrotondamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, non vi è luogo a recupero di alcuna differenza per l'indennità già corrisposta nell'importo arrotondato di L. 795.000 in forza del decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5897/3801

A scioglimento della riserva contenuta nel decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6298/4202, di liquidazione degli interessi, l'importo di detti interessi da corrispondersi a saldo è confermato in L. 71.959.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

1) premessa ed art. 1: superficie Ha. 40.38.50;

Allegato 1:

2) foglio 1 - particella 9 - Ha. 30.33.80 - Reddito dominicale L. 1668,55;

3) totali - superficie Ha. 40.38.50 - Reddito dominicale L. 2221,13.

Corrige:

1) premessa ed art. 1: superficie Ha. 40.22.10;

Allegato 1:

2) foglio 1 - particella 9/*a* - Ha. 30.17.40 - Reddito dominicale L. 1659,57 (*);

3) totali - superficie Ha. 40.22.10 - Reddito dominicale L. 2212,15.

(*) Dati desunti dal tipo di frazionamento modello 51 numero 16994 del 29 aprile 1960, rilasciato dall'U.T.E. di Catanzaro.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2849)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 29 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,58	624,50	624,495	624,52	624,53	624,62	624,51	624,52	624,62	624,50
$ Can.	577,53	577,25	577,25	577,25	577,25	577,50	577,20	577,25	577,50	577,40
Fr. Sv.	144,16	144,14	144,15	144,155	144,15	144,17	144,1650	144,155	144,17	144,15
Kr. D.	90,50	90,47	90,51	90,48	90,40	90,48	90,48	90,48	90,48	90,50
Kr. N.	87,40	87,38	87,40	87,415	87,40	87,40	87,40	87,415	87,40	87,40
Kr. Sv.	121,03	121,07	121,08	121,075	121,10	121,04	121,0550	121,075	121,04	121,08
Fol.	172,87	172,76	172,81	172,80	172,90	172,84	172,77	172,80	172,84	172,76
Fr. B.	12,57	12,573	12,5760	12,57625	12,57	12,57	12,57	12,57625	12,57	12,57
Franco francese	126,18	126,155	126,15	126,175	126,18	126,19	126,16	126,175	126,19	126,18
Lst.	1747,64	1748,15	1748 —	1748,15	1747,75	1747,90	1748,05	1748,15	1747,90	1748,20
Dm. occ.	157,22	157,17	157,18	157,16	157,15	157,22	157,15	157,16	157,22	157,17
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1650	24,17	24,15	24,17	24,1680	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,78	21,80	21,80375	21,75	21,79	21,7930	21,80375	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4175	10,41	10,41	10,411250	10,4175	10,41	10,4i

Media dei titoli del 29 marzo 1967

Rendita 5 % 1935	106,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1967

1 Dollaro USA	624,515
1 Dollaro canadese	577,225
1 Franco svizzero	144,16
1 Corona danese	90,48
1 Corona norvegese	87,407
1 Corona svedese	121,065
1 Fiorino olandese	172,785
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	126,167
1 Lira sterlina	1748,10
1 Marco germanico	157,155
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,798
1 Peseta Sp.	10,414

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nelle provincie di Avellino, Cosenza e Viterbo della classe 1ª; nei comuni di Taranto e Biella (Vercelli) della classe 1ª e nei comuni di Altamura (Bari), Lodi (Milano) e Crotone (Catanzaro) della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Avellino, Cosenza e Viterbo della classe 1ª; dei comuni di Taranto e Biella (Vercelli) della classe 1ª; e dei comuni di Altamura (Bari), Lodi (Milano) e Crotone (Catanzaro) della classe 2ª;

Considerato, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Avellino, Cosenza e Viterbo della classe 1ª; dei comuni di Taranto e Biella (Vercelli) della classe 1ª; e dei comuni di Altamura (Bari), Lodi (Milano) e Crotone (Catanzaro) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei Comuni e delle Provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di seconda classe) i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 30 maggio 1967 apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 14 marzo 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3274)

Diario della prova scritta di esame del concorso per la ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del quarto corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il giorno 4 settembre 1967, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 3, Roma, avrà luogo la prova scritta del concorso per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al 1° anno del 4° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

(3128)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a settantacinque posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Nel n. 1 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-31 gennaio 1967 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1966, registro n. 35 Interno, foglio n. 264, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso per esami a settantacinque posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1965.

(3180)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario di esame del concorso a sette posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

La prova scritta del concorso per esami a sette posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 27 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 9 maggio 1966, avrà luogo a Roma, via Torino n. 45, il giorno 18 aprile 1967, con inizio alle ore 8.

(3374)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3205 in data 4 maggio 1966, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 1° maggio 1966 per i seguenti consorzi veterinari:

Vittorio Veneto, Revine - Riese Pio X, Loria, Altivole;

Visto il decreto n. 8512 in data 31 ottobre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto n. 10050 in data 6 dicembre 1966, con il quale sono stati ammessi diciotto candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 1° maggio 1966:

1.	Pancotto Giacomo	punti	74,860	su 120
2.	Sciutteri Giuseppe	»	74,240	»
3.	Pozzobon Albino	»	71,400	»
4.	Tonetto Sante Agostino		68,770	»
5.	Cestarelli Oddo	»	66,830	»
6.	Sonda Giovanni Pietro	»	65,990	»
7.	Pagotto Sergio	»	62,440	»
8.	Gruarin Renato	»	61,834	»
9.	Rosin Attilio	»	60,980	»
10.	Burlini Luigi	»	57,430	»
11.	Cozzarolo Paolo	»	51,500	»
12.	Iannetti Renato	»	48,500	»
13.	Venturini Vito	»	48,000	»
14.	Brugnara Scipione	»	44,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Treviso ed a quello dei Comuni interessati.

Treviso, addì 15 marzo 1967

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3603 in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 1° maggio 1966 per i seguenti consorzi veterinari:

Vittorio Veneto, Revine Lago - Riese Pio X, Loria, Altivole;

Vista la indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 1° maggio 1966, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Pancotto Giacomo: condotta consorziale di Vittorio Veneto;

2) Sciutteri Giuseppe: condotta consorziale di Riese Pio X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 15 marzo 1967

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(3205)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario igienista capo sezione, vacanti nel comune di Genova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 791 in data 15 luglio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario igienista capo sezione presso il comune di Genova;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Genova, nonchè le proposte formulate dall'Ordine dei veterinari e dal Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario igienista capo sezione presso il comune di Genova, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cadoni dott. Roberto, vice prefetto ispettore in servizio presso la Prefettura di Genova;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica dell'Università di Torino, scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari;

Seren prof. Ennio, docente di patologia e clinica medica dell'Università di Milano;

Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Pedotti dott. Angelo, veterinario concodotto del comune di Busalla.

Segretario:

De Lucia dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizia i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Genova, della Prefettura di Genova, nonchè del Comune interessato.

Genova, addì 16 marzo 1966

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(3276)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 54 del 10 maggio 1964, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cigarini Pietro	punti	75,444
2. Curti Giulio	»	74,022
3. Cherubini Giuseppe	»	73,685
4. Beretti Claudio Giorgio	»	73,252
5. Rustichelli Renzo	»	71,799
6. Sartori Ugo	»	70,758
7. Musi Pietro	punti	70,261
8. Cacciani Luigi	»	69,047
9. Onfiani Marcello	»	68,101
10. Ferrari Giovanni	»	67,719
11. Uccelli Mario	»	65,580
12. Rossini Enrico	»	64,985
13. Dagnino Vincenzo	»	64,945
14. Ficarelli Roberto	»	63,515
15. Ovi Giorgio	»	63,244
16. Landini Giancarlo	»	56,213
17. Berardi Paolo	»	53,000
18. Testori Leopoldo	»	51,500
19. Santus Luigi	»	51,000
20. Lorenzini Gianfilippo	»	50,000
21. Ballestri Bruno	»	49,500
22. Manvilli Ireneo	»	49,000
23. Degli Incerti Tocci Romano	»	46,409

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 14 marzo 1967

Il veterinario provinciale: CURLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 355 in pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti sanitari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Cigarini Pietro: Cavriago;
2) Curti Giulio: Guastalla;
3) Cherubini Giuseppe: Albinea;
4) Berretti Caludio Giorgio: Luzzara.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 14 marzo 1967

Il veterinario provinciale: CURLI

(3176)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.